

## **AVVISO PER I POSSESSORI DI DEPOSITI AL PORTATORE**

Si informa la gentile clientela che, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.P.R. n. 116 del 22 giugno 2007, i depositi al portatore indicati in calce al presente avviso, non essendo stati movimentati da oltre dieci anni dal titolare o da un soggetto dallo stesso delegato, sono da considerarsi rapporti rientranti nella categoria dei c.d. “depositi dormienti”.

*In proposito, la richiamata normativa prevede che l'assenza di ogni attività, a valere su depositi di somme di denaro o di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, da parte del titolare degli stessi o da terzi soggetti eventualmente delegati, **protrattasi per un periodo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come dormienti, **con conseguente versamento delle somme e dei valori relativi al Fondo istituito dall'art. 1, commi 343-345, della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito.***

Pertanto, nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla citata normativa e stante l'impossibilità per la Banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i **possessori dei rapporti sotto indicati a presentare presso gli sportelli della scrivente, entro 180 giorni dalla data di affissione dell'elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi, e ad impartire eventuali disposizioni in merito.**

Nel ribadire, infine, che decorso inutilmente il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al menzionato Fondo, **si precisa che il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.**